

N. 01115/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 01371/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2014, proposto da:

Stefano Benussi, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/e1 "chirurgia cardio-toraco-vascolare"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine alla incongruità del giudizio della Commissione rispetto al numero delle pubblicazioni del candidato, considerato peraltro che il giudizio individuale dei singoli commissari risulta positivo a maggioranza dei 3/5;

Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all'art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato limitatamente all'obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum della candidata, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)